

LEGGE 18 dicembre 1984, n. 974.

**Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa della Jugoslavia per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio, con protocollo, firmata a Belgrado il 24 febbraio 1982.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio, con protocollo, firmata a Belgrado il 24 febbraio 1982.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 28 della convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1984

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*  
ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*  
VISENTINI, *Ministro delle finanze*  
SIGNORILE, *Ministro dei trasporti*  
CAPRIA, *Ministro del commercio con l'estero*  
CARTA, *Ministro della marina mercantile*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

---

#### LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati (atto n. 972):*

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 5 dicembre 1983.

Assegnato alla III commissione (affari esteri), in sede referente, l'8 marzo 1984, con pareri delle commissioni I, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 4 aprile 1984.

Esaminato in aula il 29 maggio 1984 e approvato il 30 maggio 1984.

*Senato della Repubblica (atto n. 776):*

Assegnato alla 3ª commissione (affari esteri), in sede referente, il 6 luglio 1984, con pareri delle commissioni 6ª, 8ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 10 ottobre 1984.

Relazione scritta annunciata il 20 novembre 1984 (atto n. 776/A).

Esaminato in aula e approvato il 12 dicembre 1984.



## CONVENTION

**between the Italian Republic and the Socialist Federal Republic of Yugoslavia for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital**

THE ITALIAN REPUBLIC

and

THE SOCIALIST FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLAVIA

DESIRING to conclude a Convention for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital.

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

### ARTICLE 1.

*(Personal scope).*

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

### ARTICLE 2.

*(Taxes covered).*

1. This Convention shall apply to taxes on income and on capital imposed in a Contracting State or in its political or administrative subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied. The Convention shall also apply to the contributions levied in Yugoslavia, except to contributions for social security.

2. There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on total income, on total capital, or on elements of income or of capital, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation. In the sense of this Convention, as taxes shall be regarded also the contributions referred to in paragraph 1 of this Article.

3. The taxes to which this Convention shall apply are, in particular:

a) in Yugoslavia:

1) porez i doprinosi iz dohotka organizacija udruženog rada (the tax and contributions on income of organizations of associated labour);

2) porez i doprinosi iz ličnog dohotka iz radnog odnosa (the tax and contributions on personal income derived from dependent personal services);

3) porez i doprinosi iz ličnog dohotka od poljoprivredne delatnosti (the tax and contributions on personal income derived from agricultural activity);

4) porez i doprinosi iz ličnog dohotka od samostalnog obavljanja privrednih i neprivrednih delatnosti (the tax and contributions on personal income derived from independent economic and non-economic activities);

5) porez i doprinosi iz ličnog dohotka od autorskih prava, patenata i tehničkih unapredjenja (the tax and contributions on personal income derived from copyrights, patents and technical improvements);

6) porez na prihod od imovine i imovinskih prava (the tax on revenue from capital and capital rights);

7) porez na imovinu (the tax on capital),

8) porez iz ukupnog prihoda građana (the tax on total revenue of citizens);

9) porez na dobit stranih lica ostvarenu ulaganjem u domaću organizaciju udruženog rada za svrhe zajedničkog poslovanja (the tax on profits of foreign persons derived from investments in a domestic organization of associated labour for the purposes of a joint venture);

10) porez na dobit stranih lica ostvarenu izvođenjem investicionih radova (the tax on profits of foreign persons derived from investment works);

11) porez na prihod stranih lica ostvaren od prevoza putnika i robe (the tax on revenues of foreign persons derived from passenger and cargo transport) (hereinafter referred to as «Yugoslav tax»);

b) in Italy:

1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche (the personal income tax);

2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (the corporate income tax);

3) l'imposta locale sui redditi (the local income tax), even if they are collected by withholding taxes at the source (hereinafter referred to as «Italian tax»).

4. The Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of this Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other any substantial changes which have been made in their respective taxation laws.

### ARTICLE 3.

#### *(General definitions).*

1. For the purposes of this Convention:

a) the term « Yugoslavia » means the territory of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia including also any area outside the territorial sea of Yugoslavia which has been or may hereafter be designated under the laws of Yugoslavia and in accordance with the Agreement between Yugoslavia and Italy for the delimitation of the continental shelf between the two Countries, signed at Rome on 8th January 1968, as amended from time to time, as an area within which the rights of Yugoslavia to the sea-bed and subsoil and their natural resources may be exercised;

b) the term « Italy » means the Republic of Italy and includes any area beyond the territorial waters of Italy which, in accordance with the laws of Italy concerning the exploration and the exploitation of natural resources and with the Agreement between Yugoslavia and Italy for the delimitation of the continental shelf between the two Countries, signed at Rome on 8th January 1968, as amended from time to time, may be designated as an area within which the rights of Italy with respect to the sea-bed and subsoil and their natural resources may be exercised;

c) the terms « a Contracting State » and « the other Contracting State » mean Yugoslavia or Italy, as the context requires;

d) the term « national » means a citizen and any other individual deriving his status as such from the laws in force in each of the Contracting States;

e) the term « person » means:

i) in respect of Yugoslavia, an individual and any legal person;

ii) in respect of Italy, an individual, a company and any other body of persons;

f) the term « company » means:

i) in respect of Yugoslavia, an organisation of associated labour and any other legal person subject to tax;

ii) in respect of Italy, any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

g) the term « enterprise of a Contracting State » and « enterprise of the other Contracting State » mean, in respect of Yugoslavia, an organisation of associated labour and other self-managed organisation and community, working people who individually perform activities independently and an enterprise established outside the territory of Yugoslavia carried on by a resident of Yugoslavia, and in respect of Italy, an enterprise carried on by a resident of Italy;

h) the term « international traffic » means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise which has its place of effective management in a contracting State, except when the transport by a ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

i) the term « competent authority » means:

1) in respect of Yugoslavia, the Federal Secretariat for Finance or its authorised representative;

ii) in respect of Italy, the Ministry of Finance.

2. As regards the application of this Convention by a Contracting State, any term not defined therein shall have the meaning which it has under the laws of that State concerning the taxes to which the Convention applies.

#### ARTICLE 4.

*(Fiscal domicile).*

1. For the purposes of this Convention, the term « resident of a Contracting State » means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 of this Article an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;

c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;

d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 of this Article a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated.

#### ARTICLE 5.

##### *(Permanent establishment).*

1. For the purposes of this Convention, the term « permanent establishment » means a fixed place of business in which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term « permanent establishment » shall include especially:

- a) a place of management;
- b) a branch;
- c) an office;
- d) a factory;
- e) a workshop;
- f) a mine, quarry or other place of extraction of natural resources;
- g) a building site or construction or assembly project which exists for more than twelve months.

3. The term « permanent establishment » shall not be deemed to include:

- a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
- b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
- c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
- d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or for collecting information, for the enterprise;

e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research or for similar activities which have a preparatory or auxiliary character, for the enterprise.

4. A person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State – other than an agent of an independent status to whom paragraph (5) applies – shall be deemed to be a permanent establishment in the first-mentioned State if he has, and habitually exercises in that State, an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise.

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where such persons are acting in the ordinary course of their business.

6. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

#### ARTICLE 6.

##### *(Income from immovable property).*

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. The term « immovable property » shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. Ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 of this Article shall apply to income derived from the direct use, letting or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.



## ARTICLE 7.

*(Business profits).*

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3 of this Article, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

4. The profits to be attributed to a permanent establishment shall be determined on the basis of business books kept by the permanent establishment. If such books do not constitute an adequate basis for the purposes of determining the profits of the permanent establishment, then such profits may be determined on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts. The method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles embodied in this Article.

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is a good and sufficient reason to the contrary.

7. The provisions of this Article shall apply to the profits de-

rived ba a resident of Italy in Yugoslavia in respect of his participation in a joint venture with a Yugoslav enterprise.

8. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

#### ARTICLE 8.

*(Shipping and air transport).*

1. Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

2. If the place of effective management of a shipping enterprise is aboard a ship, then it shall be deemed to be situated in the Contracting State in which the home harbour of the ship is situated, or, if there is no such home harbour, in the Contracting State of which the operator of the ship is a resident.

3. The provisions of paragraph 1 of this Article shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

#### ARTICLE 9.

*(Associated enterprises).*

Where

a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those condi-

tions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

ARTICLE 10.

*(Dividends).*

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, and according to the laws of that State, but the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the dividends.

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of these limitations.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term « dividends » as used in this Article means income from shares, or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the taxation laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraph 1 and 2 of this Article shall not apply if the recipient of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the dividends are taxable in that other Contracting State according to its own law.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the

undistributed profits consists wholly or partly of profits or income arising in such other State.

#### ARTICLE 11.

##### *(Interest).*

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, interest referred to in paragraph 1 of this Article may also be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the laws of that State, but the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

3. The term « interest » as used in this Article means income from Government securities, bonds or debentures, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in profits, and debt-claims of every kind as well as all other income assimilated to other income from money lent by the taxation law of the State in which the income arises.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply if the recipient of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the interest is taxable in that other Contracting State according to its own law.

5. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political or administrative subdivision, a local authority or a resident of that State.

6. Notwithstanding the provisions of paragraph 5 of this Article the interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the payer of the interest has a permanent establishment or a fixed base with which the indebtedness on which the interest is paid is effectively connected and which bears the interest, whether or not the payer of the interest is a resident of the Contracting State.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the interest paid, having regard to the debt-claim

for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the lastmentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

#### ARTICLE 12.

##### *(Royalties).*

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. The royalties referred to in paragraph 1 of this Article may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

3. The term « royalties » as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work (including cinematograph films, films and tapes for television or broadcasting), any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial, or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply if the recipient of the royalties, being a resident of a Contracting State carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the royalties are taxable in that other Contracting State according to its own law.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a political or administrative subdivision, a local authority or a resident of that Contracting State.

6. Notwithstanding the provisions of paragraph 5 of this Ar-

ticle, the royalties shall be deemed to arise in the Contracting State in which the payer of the royalties has its permanent establishment or a fixed base with which the liability to pay the royalties was incurred and which bears the royalties whether or not the payer of the royalties is a resident of the Contracting State.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the royalties paid, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would be agreed upon between the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

#### ARTICLE 13.

##### *(Capital gains).*

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 of this Article, gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

4. Gains from the alienation of any property other than referred to in paragraphs 1, 2 and 3 of this Article, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

ARTICLE 14.

*(Independent personal services).*

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State unless:

a) he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities, in which case so much of the income may be taxed in that other State as is attributable to that fixed base; or

b) he is present in the other Contracting State for the purpose of performing his activities for a period or periods, exceeding in the aggregate 183 days in the taxable year concerned, in which case so much of the income may be taxed in that other State as is attributable to the activities performed in that other State.

2. The term « professional services » includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

ARTICLE 15.

*(Dependent personal services).*

1. Subject to the provisions of Articles 16, 17, 18, 19 and 20 of this Convention, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Article, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the fiscal year concerned, and

b) the remuneration is paid by, or on behalf of, a person who is not a resident of the other State, and

c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the person has in the other State.

3. a) Wages, salaries and other similar remunerations, other

than pensions, paid by a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof to an individual shall be taxable only in that State.

b) Wages, salaries and other similar remunerations, other than pensions paid by a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof to an individual shall be taxable only in the other Contracting State if a recipient, who performs a work in that other State, is a resident of that State and who:

(i) is a national of that State, without being a national of the first Contracting State, or

(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of work performed.

4. Wages, salaries and other similar remunerations, other than pensions, derived by an individual for work performed in connection with a business carried on by a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof, shall be taxable in accordance with provisions of paragraph 1 and 2 of this Article.

5. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic, may be taxed in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

#### ARTICLE 16.

*(Fees derived from work on joint business boards and director's fees).*

1. Director's fees and other similar payments derived by a resident of Yugoslavia in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of Italy may be taxed in Italy.

2. Fees and other similar payments derived by a resident of Italy in his capacity as a member of a joint business board of a company which is a resident of Yugoslavia may be taxed in Yugoslavia.

#### ARTICLE 17.

*(Artistes and athletes).*

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15 of this



Convention, income derived by theatre, motion picture, radio or television artistes, musicians, athletes and other entertainers from their personal activities as such may be taxed in the Contracting State in which these activities are exercised.

2. Where income in respect of activities exercised by an entertainer referred to in paragraph 1 of this Article accrues not to that entertainer himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15 of this Convention, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article, income derived in respect of the activities referred to in paragraph 1 of this Article within the framework of a cultural or sports exchange programme granted by both Contracting States shall be exempted from taxation in the Contracting State in which these activities are exercised.

#### ARTICLE 18.

##### *(Pensions).*

1. Pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in the Contracting State the resident of which is the recipient of the pension.

2. a) Any pension paid by a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof out of the budget or special funds to any individual shall be taxable only in that State;

b) however, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the recipient is a national of and a resident of that State.

3. Any pension derived by an individual for work performed in connection with any business carried on by one of the Contracting States or a political or administrative subdivision or a local authority thereof shall be taxable only in the Contracting State of which the individual is a resident.

#### ARTICLE 19.

##### *(Students).*

1. Payments which a student, or apprentice or business trainee, who is or was immediately before visiting a Contracting State a

resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his, education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments are made to him from sources outside that other State.

2. Income derived by a student, or apprentice or business trainee in respect of activities exercised in a Contracting State in which he is present solely for the purpose of his education or training, shall not be taxable in that State, during a reasonable period of time for such an education or training unless it exceeds the amount necessary for his maintenance, education or training.

#### ARTICLE 20.

*(Professors).*

1. An individual who visits a Contracting State for the purpose of teaching or carrying out research at a university, college or other recognised educational institution in that Contracting State and who is or was immediately before that visit a resident of the other Contracting State, shall be exempt from taxation in the first-mentioned Contracting State on remuneration for such teaching or research for a period not exceeding two years from the date of this first visit for that purpose.

2. The provision of paragraph 1 of this Article shall not apply to income from research if such research is undertaken not in the public interest but primarily for the private benefit of a specific person or persons.

#### ARTICLE 21.

*(Other income).*

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not expressly mentioned in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 of this Article shall not apply to income, other than income from immovable property, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the income is taxable in that other Contracting State according to its own law.

## ARTICLE 22.

*(Capital).*

1. Capital represented by immovable property owned by a resident of a Contracting State and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Capital represented by movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or by movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State of the purpose of performing independent personal services may be taxed in that other State.

3. Ships and aircraft operated in international traffic, and movable property pertaining to the operation of such ships and aircraft, shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

4. All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.

## ARTICLE 23.

*(Methods for elimination of double taxation).*

Double taxation shall be avoided as follows:

1. In the case of Yugoslavia:

a) where a resident of Yugoslavia derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of this Convention may be taxed in Italy, Yugoslavia shall, subject to the provisions of subparagraph b) and paragraph 3 of this Article, exempt such income or capital from tax;

b) where a resident of Yugoslavia derives income which, in accordance with the provisions of Articles 10, 11 and 12 of this Convention may be taxed in Italy, Yugoslavia shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the tax paid in Italy. Such deduction shall not, however, exceed that part of the tax, as computed before the deduction is given, which is appropriate to the income derived from Italy.

2. In the case of Italy:

a) if a resident of Italy owns items of income which are taxable in Yugoslavia, Italy, in determining its income tax specified in Article 2 of this Convention, may include in the basis upon which

such taxes are imposed the said items of income, unless specific provisions of this Convention otherwise provide.

In such a case, Italy shall deduct from the taxes so calculated the tax on income paid in Yugoslavia but at an amount not exceeding that proportion of the aforesaid Italian tax which such items of income bear to the entire income;

b) however, no deduction will be granted if the item of income is subjected in Italy to a final withholding tax by request of the recipient of the said income in accordance with the Italian law.

3. Where in accordance with any provision of the Convention income derived or capital owned by a resident of a Contracting State is exempt from tax in that State, such State may in calculating the amount of tax on the remaining income or capital of such resident apply the rate of tax which would have been applicable if the exempted income or capital had not been so exempted.

4. Where a resident of Italy derives profits in Yugoslavia in respect of his participation in a joint venture with a Yugoslav enterprise, Italy shall allow to that resident a tax credit from the Italian tax on such profits in accordance with paragraph 2 of this Article up to the amount of the tax assessed, even if it is not paid, in accordance with the Yugoslav laws. However, the amount of the tax credit shall not exceed 25 per cent.

#### ARTICLE 24.

##### *(Non discrimination).*

1. The nationals of a Contracting State, whether or not they are residents of one of the Contracting States, shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected. This paragraph shall also apply:

a) to legal persons deriving their status as such from the laws in force in Yugoslavia;

b) to legal persons, partnerships and associations deriving their status as such from the laws in force in Italy.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contract-

ing State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

3. Except where the provisions of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 7 of Article 12 of this Convention apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State. Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned State.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned States to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected.

5. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.

#### ARTICLE 25.

##### *(Mutual agreement procedure).*

1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic laws of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident. The case must be presented within two years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with the Convention.

3. The competent authorities of the Contracting State shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the paragraphs 1, 2 and 3 of this Article. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

#### ARTICLE 26.

##### *(Exchange of information).*

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for the carrying out of this Convention and of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Convention insofar as the taxation thereunder is in accordance with this Convention, as well as for the prevention of fiscal evasion. Any information so exchanged shall be treated as secret and shall not be disclosed to any persons or authorities (including judicial determinations) other than those concerned with the assessment or collection of the taxes which are the subject of the Convention.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on the competent authorities of one of the Contracting States the obligation:

a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

c) to supply information which would disclose any business or official secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (*ordre public*).

#### ARTICLE 27.

##### *(Diplomatic and consular officers).*

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic or consular officers under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

ARTICLE 28.

*(Entry into force).*

1. This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at Rome.

2. The Convention shall enter into force on the thirtieth day after the date of exchange of the instruments of ratification and its provisions shall have effect:

a) in Yugoslavia:

in respect of the taxes on income and the taxes on capital for any fiscal year beginning on or after the first day of January in the calendar year following that in which the instruments of ratification are exchanged;

b) in Italy:

in respect of the taxes on income for any taxable period beginning on or after the first day of January in the calendar year following that in which the instruments of ratification are exchanged.

ARTICLE 29.

*(Termination).*

This Convention shall remain in force indefinitely but either of the Contracting States may, on or before the thirtieth day of June in any calendar year from the fifth year following that in which the instruments of ratification have been exchanged, give to the other Contracting State, through diplomatic channels, written notice of termination and, in such event, this Convention shall cease to have effect:

a) in Yugoslavia:

in respect of the taxes on income and the taxes on capital for any fiscal year beginning on or after the first day of January in the calendar year following that in which the notice of termination is given;

b) in Italy:

in respect of the taxes on income for any taxable period beginning on or after the first day of January in the calendar year following that in which the notice of termination is given.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto have signed this Convention.

Done at Belgrade this twenty-fourth day of February 1982, in

two originals in the English language, both copies being equally authentic.

*For the Italian Republic*

PIETRO CALAMIA

*For the Socialist Federal  
Republic of Yugoslavia*

PETAR KOSTIĆ

## PROTOCOL

At the moment of signature of the Convention between the Italian Republic and the Socialist Federal Republic of Yugoslavia for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital the undersigned, being duly authorised thereto, have agreed upon the following provisions constituting an integral part of the Convention.

1. *Ad Article 2.*

Where a tax on capital is subsequently introduced in Italy the Convention shall also apply to such tax.

2. *Ad Article 7, paragraph 3.*

The expression « expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment » means the expenses directly connected with the activity of the permanent establishment.

3. *Ad Article 7, paragraph 4.*

If necessary, the competent authorities of the Contracting States shall endeavour to agree on the method for apportioning the profits of the enterprise.

4. *Ad Article 8.*

As far as Yugoslavia, in accordance with its Republican and Provincial laws on taxation, has not taxed Italian passenger and cargo transporters for the period from January 1, 1974 till entry into effect of this Convention, Italy shall not tax the Yugoslav passenger and cargo transporters for the same period of time.

5. *Ad Article 15.*

a) Wages, salaries and other similar remunerations, other than pensions, derived by individuals in respect of their work in the Joint Economic Representation of Yugoslavia and the Tourist Federation of Yugoslavia shall be taxable only in Yugoslavia.

b) Wages, salaries and other similar remunerations, other than pensions, derived by individuals in respect of their work in the Italian Foreign Trade Institution (I.C.E.) and the Italian Tourism Body (E.N.I.T.) shall be taxable only in Italy.



6. *Ad Article 23.*

a) The Yugoslav tax on capital levied in accordance with the Convention shall be set off against any tax on capital subsequently introduced in Italy in the manner provided for in this Article.

b) If in the future Yugoslavia will change the method of exemption for the elimination of double taxation on business profits, the two Contracting States will enter into negotiations in order to modify the provision of paragraph 4 of this Article.

7. *Ad Article 25, paragraph 1.*

The expression «irrespective of the remedies provided by the domestic laws» shall not be understood to mean that the time limits prescribed by domestic laws shall not be observed; a claim under Article 25 shall not be entertained where the taxpayer has not taken the appropriate action under the domestic laws to prevent such time limits from expiring.

8. A person who is a resident of one of the Contracting States and claims the application of the allowances in connection with taxes withheld at the source provided for by this Convention in the other Contracting State, is liable to provide every documentation that is necessary to these purposes in accordance with the domestic laws of that other Contracting State.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto have signed this Protocol.

Done at Belgrade this twenty fourth day of February 1982, in two originals in the English language, both copies being equally authentic.

*For the Italian Republic*

PIETRO CALAMIA

*For the Socialist Federal  
Republic of Yugoslavia*

PETAR KOSTIĆ

Visto, il Ministro degli affari esteri  
ANDREOTTI

## TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. — Il testo facente fede è unicamente quello in lingua inglese, qui sopra riportato.

**CONVENZIONE**

**tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa  
di Jugoslavia per evitare le doppie imposizioni in materia di  
imposte sul reddito e sul patrimonio**

LA REPUBBLICA ITALIANA

E

LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI IUGOSLAVIA

desiderose di concludere una Convenzione per evitare le doppie  
imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1.

*(Soggetti).*

La presente Convenzione si applica alle persone che sono resi-  
denti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

ARTICOLO 2.

*(Imposte considerate).*

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito  
e sul patrimonio prelevate in uno Stato contraente o in una sud-  
divisione politica o amministrativa o in un suo ente locale, qua-  
lunque sia il sistema di prelevamento. La Convenzione si applica  
anche ai contributi prelevati in Jugoslavia, salvo che ai contributi  
per la sicurezza sociale.

2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le  
imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio comples-  
sivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le im-  
poste sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili,  
le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari  
corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori. Ai fini  
della presente Convenzione, devono essere considerate come imposte  
anche i contributi considerati al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Le imposte cui si applica la Convenzione sono, in particolare:

a) in Jugoslavia:

1) l'imposta e i contributi sul reddito delle organizzazioni di lavoro associato (*the tax and contributions on income of organizations of associated labour*);

2) l'imposta e i contributi sul reddito personale derivanti dal lavoro subordinato (*the tax and contributions on personal income derived from dependent personal services*);

3) l'imposta e i contributi sul reddito personale derivante dall'attività agricola (*the tax and contributions on personal income derived from agricultural activity*);

4) l'imposta e i contributi sul reddito personale derivanti da attività indipendenti aventi o no carattere economico (*the tax and contributions on personal income derived from independent economic and non-economic activities*);

5) l'imposta e i contributi sul reddito personale derivante da perfezionamenti di diritti di autore, marchi di fabbrica e da perfezionamenti tecnici (*the tax and contributions on personal income derived from copyrights, patents and technical improvements*);

6) l'imposta sui redditi da capitale e da diritti patrimoniali (*the tax on revenue from capital and capital rights*);

7) l'imposta sul patrimonio (*the tax on capital*);

8) l'imposta sul reddito complessivo dei cittadini (*the tax on total revenue of citizens*);

9) l'imposta sugli utili delle persone straniere derivanti da investimenti in organizzazioni di lavoro associato nazionali ai fini di un'attività in comune (*the tax on profits of foreign persons derived from investments in a domestic organization of associated labour for the purposes of a joint venture*);

10) l'imposta sugli utili delle persone straniere derivanti da attività di investimento (*the tax on profits of foreign persons derived from investment works*);

11) l'imposta sui redditi delle persone straniere derivanti dall'attività di trasporto di passeggeri e merci (*the tax on revenues of foreign persons derived from passenger and cargo transport*); (qui di seguito indicate quali « imposta jugoslava »);

b) in Italia:

1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

3) l'imposta locale sui redditi;

ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte;  
(qui di seguito indicate quali « imposta italiana »).

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite

dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

### ARTICOLO 3.

#### (Definizioni generali).

#### 1. Ai fini della presente Convenzione:

a) il termine « Jugoslavia » designa il territorio della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, ivi comprese le zone adiacenti al mare territoriale della Jugoslavia le quali, ai sensi della legislazione jugoslava ed in conformità dell'Accordo italo-iugoslavo per la delimitazione della piattaforma continentale fra i due Paesi, e successive modifiche, firmata a Roma l'8 gennaio 1968, sono state o possono in futuro essere considerate come zone all'interno delle quali possono essere esercitati i diritti della Jugoslavia per quanto concerne il fondo, il sottosuolo marino e le loro risorse naturali;

b) il termine « Italia » designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale dell'Italia che, ai sensi della legislazione italiana concernente l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali ed in conformità dell'Accordo italo-iugoslavo per la delimitazione della piattaforma continentale fra i due Paesi, e successive modifiche, firmata a Roma l'8 gennaio 1968, possono essere considerate come zone all'interno delle quali possono essere esercitati i diritti dell'Italia per quanto concerne il fondo, il sottosuolo marino e le loro risorse naturali;

c) le espressioni « uno Stato contraente » e « l'altro Stato contraente » designano, come il contesto richiede, la Jugoslavia o l'Italia;

d) il termine « nazionali » designa i cittadini e le altre persone fisiche che si trovano in tale posizione in virtù della legislazione in vigore in ciascun Stato contraente;

e) il termine « persona » designa:

i) per quanto concerne la Jugoslavia, le persone fisiche e le persone giuridiche;

ii) per quanto concerne l'Italia, le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;

f) il termine « società » designa:

i) per quanto concerne la Jugoslavia, le organizzazioni di lavoro associato (*organization of associated labour*) e le altre persone giuridiche assoggettate ad imposizione;

ii) per quanto concerne l'Italia, qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

g) le espressioni « impresa di uno Stato contraente » e « impresa dell'altro Stato contraente » designano, per quanto concerne la Jugoslavia, le organizzazioni di lavoro associato ed altre organizzazioni e comunità autogestite, i lavoratori che svolgono individualmente attività indipendenti e le imprese con sede fuori dal territorio jugoslavo esercitate da un residente jugoslavo, e, per quanto concerne l'Italia, le imprese esercitate da un residente dell'Italia;

h) per « traffico internazionale » s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui il trasporto per nave o per aeromobile sia effettuato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

i) l'espressione « autorità competente » designa:

i) per quanto concerne la Jugoslavia, il Segretario Federale per le Finanze o il suo rappresentante autorizzato;

ii) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze.

2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non ivi definite hanno il significato ad esse attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte cui si applica la Convenzione.

#### ARTICOLO 4.

##### *(Domicilio fiscale).*

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione « residente di uno Stato contraente » designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, e assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalità;

d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

#### ARTICOLO 5.

##### *(Stabile organizzazione).*

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione « stabile organizzazione » designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione « stabile organizzazione » comprende in particolare:

- a) una sede di direzione;
- b) una succursale;
- c) un ufficio;
- d) un'officina;
- e) un laboratorio;
- f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
- g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.

3. Non si considera che vi sia una « stabile organizzazione » se:

- a) si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
- b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
- d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
- e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini della pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente -- diversa da un agente che goda di uno *status* indipendente di cui al paragrafo 5 -- è considerata « stabile organizzazione » nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.

5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno *status* indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

#### ARTICOLO 6.

##### (*Redditi immobiliari*).

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione « beni immobili » ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

#### ARTICOLO 7.

##### (*Utili delle imprese*).

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile

organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione sono determinati in base ai libri contabili tenuti dalla stabile organizzazione. Qualora detti libri non costituiscano una base adeguata ai fini della determinazione degli utili della stabile organizzazione, gli utili stessi possono essere determinati in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli utili realizzati da un residente italiano in Jugoslavia in relazione alla sua partecipazione in un'attività in comune con una impresa jugoslava.

8. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

#### ARTICOLO 8.

*(Navigazione marittima ed aerea).*

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.



2. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente della nave.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (*pool*), ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

#### ARTICOLO 9.

(*Imprese associate*).

Allorché

a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di una impresa dell'altro Stato contraente, o

b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

#### ARTICOLO 10.

(*Dividendi*).

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti possono stabilire di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo, il termine « dividendi » designa i redditi derivanti da azioni o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui e residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricollegli effettivamente ad esse.

In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricollegli effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, ne prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

#### ARTICOLO 11.

##### *(Interessi).*

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, gli interessi di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Ai fini del presente articolo il termine « interessi » designa i redditi dei titoli del debito pubblico delle obbligazioni di prestiti, garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni

altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, dal quale provengono gli interessi, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il credito generatore degli interessi si ricollegi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato.

6. Nonostante le disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo, gli interessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui il debitore degli interessi, sia esso residente o no di detto Stato contraente, ha una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono stati pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

## ARTICOLO 12.

### (*Canoni*).

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. I canoni di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Ai fini del presente articolo il termine « canoni » designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche (ivi comprese le pellicole cinematografiche e le pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive) di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni e modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e lo Stato contraente stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato contraente.

6. Nonostante le disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo, i canoni si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui il debitore dei canoni, sia esso residente o no di detto Stato contraente, ha una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità e stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

#### ARTICOLO 13.

##### *(Utili di capitale).*

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero di beni mobili destinati all'esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

#### ARTICOLO 14.

##### *(Professioni indipendenti).*

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae nell'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato a meno che:

a) egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio della sua attività, nel qual caso i redditi sono imponibili in detto altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono attribuibili a detta base fissa; o

b) egli non sia presente nell'altro Stato contraente per l'esercizio della sua attività per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, nel qual caso i redditi sono imponibili in detto altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono attribuibili alle attività esercitate in detto altro Stato.

2. L'espressione « libera professione » comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

#### ARTICOLO 15.

##### *(Lavoro subordinato).*

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 17, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente

di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e

b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di una persona che non è residente dell'altro Stato, e

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che la persona ha nell'altro Stato.

3. a) Gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i beneficiari, che esercitano un'attività lavorativa in detto altro Stato, siano residenti di questo Stato e:

i) abbiano la nazionalità di detto Stato, e non quella del primo Stato contraente, o

ii) non siano divenuti residenti di detto Stato al solo scopo di esercitarvi l'attività.

4. Gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe diverse dalle pensioni, che una persona fisica ritrae da un'attività lavorativa svolta nell'ambito di un'attività commerciale o industriale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sono imponibili in conformità delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

5. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di una nave o di un aeromobile in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

## ARTICOLO 16.

*(Compensi ricevuti per incarichi svolti nell'ambito di Consigli di amministrazione di esercizi in comune e gettoni di presenza).*

1. Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente jugoslavo riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente in Italia sono imponibili in Italia.

2. Le partecipazioni agli utili e le altre retribuzioni analoghe che un residente italiano riceve in qualità di membro di un consiglio di amministrazione di un'esercizio in comune di una società residente in Jugoslavia sono imponibili in Jugoslavia.

## ARTICOLO 17.

*(Artisti e sportivi).*

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15 della presente Convenzione, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione, i musicisti, gli sportivi ed altri, ritraggono dall'esercizio delle loro prestazioni personali in tale qualità sono imponibili nello Stato contraente in cui dette prestazioni sono esercitate.

2. Quando il reddito proveniente da prestazioni esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15 della presente Convenzione, nello Stato contraente dove dette prestazioni sono esercitate.

3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, i redditi derivanti dalle attività di cui al paragrafo 1 del presente articolo, esercitate nell'ambito di un programma di scambi culturali o sportivi svolto da entrambi gli Stati contraenti, sono esenti da imposta nello Stato contraente nel quale dette attività sono esercitate.

## ARTICOLO 18.

*(Pensioni).*

1. Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui è residente il beneficiario della pensione.

2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, mediante prelevamento dal bilancio o da fondi speciali, ad una persona fisica sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il beneficiario sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.

3. Le pensioni che una persona fisica ritrae da un'attività lavorativa svolta nell'ambito di un'attività commerciale o industriale esercitata da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui è residente la persona fisica

#### ARTICOLO 19.

(*Studenti*).

1. Le somme che uno studente o un'apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiere i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in tale Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto altro Stato.

2. Il reddito che uno studente o un'apprendista riceve in corrispettivo di un'attività svolta in uno Stato contraente nel quale soggiorna al solo scopo di compiere i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale non è imponibile in detto Stato, per il tempo ragionevolmente necessario per conseguire dette finalità, purché il reddito stesso non ecceda quanto richiesto ai fini del suo mantenimento, della sua educazione o della sua istruzione.

#### ARTICOLO 20.

(*Professori*).

1. Una persona fisica che soggiorna in uno Stato contraente per insegnare o condurre ricerche presso una Università, collegio od altro istituto d'insegnamento riconosciuto di detto Stato contraente, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente, e esente da imposta nel detto primo Stato contraente per le remunerazioni ricevute per tale insegnamento o ricerca per un periodo non superiore a due anni a partire dalla data della prima visita effettuata a tale scopo.

2. La disposizione del paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai redditi di ricerca se questa non è condotta nel pubblico interesse ma principalmente in quello privato di una o di più persone.



## ARTICOLO 21.

*(Altri redditi).*

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non sono espressamente menzionati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in detto Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano ai redditi, diversi da quelli derivanti da beni immobili, qualora il beneficiario di detti redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, il reddito è imponibile in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

## ARTICOLO 22.

*(Patrimonio).*

1. Il patrimonio costituito da beni immobili, posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell'altro Stato contraente, è imponibile in detto altro Stato.

2. Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente o da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente è imponibile in detto altro Stato.

3. Le navi o gli aeromobili utilizzati nel traffico internazionale, come pure i beni mobili destinati al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.

## ARTICOLO 23.

*(Metodo per evitare la doppia imposizione).*

La doppia imposizione sarà eliminata come segue:

1. Per quanto concerne la Jugoslavia:

a) se un residente della Jugoslavia riceve redditi o possiede un patrimonio che, in conformità delle disposizioni della presente Convenzione sono imponibili in Italia, la Jugoslavia può, fatte salve le disposizioni della lettera b) del paragrafo 3 del presente articolo, esentare da imposta detti redditi o detto patrimonio;

b) se un residente della Jugoslavia riceve redditi che, in conformità delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Jugoslavia può portare in deduzione dall'imposta sul reddito di detto residente un ammontare pari all'imposta pagata in Italia. Tale deduzione, tuttavia, non potrà eccedere la frazione di imposta, calcolata prima di operare la deduzione, corrispondente al reddito ricevuto dall'Italia.

2. Per quanto concerne l'Italia:

a) se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Jugoslavia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito, specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Jugoslavia, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo;

b) tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento del reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana.

3. Se, in conformità delle disposizioni della Convenzione, i redditi ricevuti o il patrimonio posseduto da un residente di uno Stato contraente sono esenti da imposta in questo Stato, detto Stato può, ai fini del calcolo dell'ammontare dell'imposta sul restante reddito o patrimonio del residente, applicare l'aliquota d'imposta che sarebbe stata applicabile se i redditi o il patrimonio non fossero stati esentati.

4. Se un residente dell'Italia riceve utili in Jugoslavia derivanti dalla sua partecipazione ad un'esercizio in comune con una impresa jugoslava l'Italia deve concedere a questo residente un credito d'imposta sull'imposta italiana relativa a tali utili, in conformità del paragrafo 2 del presente articolo, fino all'ammontare dell'imposta accertata, anche se la stessa non viene pagata ai sensi della legislazione jugoslava. L'ammontare del credito d'imposta non potrà, tuttavia, eccedere il 25 per cento.

ARTICOLO 24.

(Non discriminazione).

1. I nazionali di uno Stato contraente, residenti o non residenti di uno Stato contraente, non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi

o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. Il presente paragrafo si applica altresì:

a) alle persone giuridiche costituite in conformità della legislazione in vigore in Jugoslavia;

b) alle persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in Italia.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.

Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 7 dell'articolo 12 della presente Convenzione, gli interessi, i canoni e le altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.

Allo stesso modo, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'articolo 2 alle imposte di ogni genere e denominazione.

#### ARTICOLO 25.

*(Procedura amichevole).*

1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non conforme alle

disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente. Il caso dovrà essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alla Convenzione.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinione possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

#### ARTICOLO 26.

##### *(Scambio di informazioni)*

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione e quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono e conforme alla Convenzione, nonché per evitare le evasioni fiscali.

Le informazioni così scambiate saranno tenute segrete, e non potranno essere comunicate a persone od autorità (ivi compresa l'autorità giudiziaria) diverse da quelle incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre alle competenti autorità di uno degli Stati contraenti l'obbligo:

a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;

c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale o ufficiale, o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

#### ARTICOLO 27.

*(Funzionari diplomatici e consolari).*

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

#### ARTICOLO 28.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma.

2. La Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

a) in Jugoslavia: relativamente alle imposte sul reddito ed alle imposte sul patrimonio, per ogni anno fiscale che inizia il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica;

b) in Italia: relativamente alle imposte sul reddito, per ogni periodo di imposta che inizia il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.

#### ARTICOLO 29.

*(Denuncia).*

La presente Convenzione rimarrà in vigore indefinitamente ma ciascuno Stato contraente potrà, entro il 30 giugno di ciascun anno solare a decorrere dal quinto anno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica, notificarne la cessazione all'altro Stato contraente, per via diplomatica, e, in tal caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:

a) in Jugoslavia: relativamente alle imposte sul reddito ed alle imposte sul patrimonio, per ogni anno fiscale che inizia il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia;

b) in Italia: relativamente alle imposte sul reddito, per ogni periodo d'imposta che inizia il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a Belgrado il 24 febbraio 1982 in duplice esemplare in lingua inglese, ambedue gli esemplari facenti egualmente fede.

*Per la Repubblica italiana*

PIETRO CALAMIA

*Per la Repubblica socialista  
federativa di Jugoslavia*

PETAR KOSTIĆ

#### PROTOCOLLO

All'atto della firma della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.

1. *Ad articolo 2.*

Se un'imposta sul patrimonio dovesse in futuro essere istituita in Italia, la Convenzione si applicherà anche a tale imposta.

2. *Ad articolo 7, paragrafo 3.*

Per « spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione » si intendono le spese direttamente connesse con l'attività della stabile organizzazione.

3. *Ad articolo 7, paragrafo 4.*

Qualora si renda necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per pervenire ad un accordo sul metodo di riparto degli utili dell'impresa.

4. *Ad articolo 8.*

In considerazione del fatto che la Jugoslavia, in conformità della propria legislazione fiscale repubblicana e provinciale, non ha assoggettato ad imposizione i trasportatori italiani di passeggeri e merci dal 1° gennaio 1974 e fino all'entrata in vigore della presente Convenzione, l'Italia non può assoggettare ad imposizione i trasportatori jugoslavi di passeggeri e merci per lo stesso periodo di tempo.

5. *Ad articolo 15.*

a) Gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, che una persona fisica ritrae da un'attività lavorativa svolta in una rappresentanza economica comune (*Joint economic representation*) della Jugoslavia e nella Federazione Turistica (*Tourist Federation*) jugoslava, sono imponibili soltanto in Jugoslavia.

b) Gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, che una persona fisica ritrae da un'attività lavorativa svolta nell'Istituto Italiano per il Commercio Estero (ICE) e nell'Ente Italiano per il Turismo (ENIT), sono imponibili soltanto in Italia.

6. *Ad articolo 23.*

a) L'imposta jugoslava sul patrimonio prelevata in conformità della Convenzione sarà portata in deduzione dall'imposta sul patrimonio eventualmente introdotta in futuro in Italia secondo il metodo previsto in questo articolo.

b) Se la Jugoslavia dovesse in futuro modificare il metodo di esenzione utilizzato per eliminare la doppia imposizione degli utili industriali e commerciali, i due Stati contraenti apriranno un negoziato per modificare le disposizioni del paragrafo 4 di questo articolo.

7. *Ad articolo 25, paragrafo 1.*

L'espressione « indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale » non significa che i termini prescrizionali previsti dalle legislazioni nazionali non debbano essere osservati; non si può proporre un reclamo ai sensi dell'articolo 25 se il contribuente non ha proposto le azioni previste dalle legislazioni nazionali al fine di impedire lo scadere dei termini prescrizionali.

8. Una persona residente di uno degli Stati contraenti che, nell'altro Stato contraente richieda l'applicazione delle agevolazioni relative alle imposte prelevate alla fonte stabilite dalla presente Convenzione, deve presentare la relativa necessaria documentazione richiesta dalla legislazione nazionale di detto altro Stato contraente.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Belgrado il 24 febbraio 1982, in duplice esemplare in lingua inglese, ambedue gli esemplari facenti ugualmente fede.

*Per la Repubblica italiana*

PIETRO CALAMIA

*Per la Repubblica socialista  
federativa di Jugoslavia*

PETAR KOSTIC